



Comune di **Ravenna**

Ordinanza TL n. 547 del 2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA DI DEMANIO MARITTIMO DESTINATA ALLA PRATICA DEL NATURISMO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2006 – ANNO 2024

IL SINDACO

Premesso che:

- il naturismo è un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, che promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell'ambiente e del territorio;
- detto movimento professa, tra l'altro, la pratica del nudismo, come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e che, inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti, riveste carattere sociale, è spontaneo ed educativo;
- solo in Europa, si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune a loro riservate e che la sua diffusione è divenuta un aspetto della modifica del costume e nella cultura collegandosi all'esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui funzione è attuata con il medesimo rispetto;
- negli ultimi 40 anni, il naturismo si è diffuso anche in Italia, con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali richiedono "oasi naturalistiche" che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di esporsi liberamente al sole;

Considerato che:

- la mescolanza tra i nudisti e coloro che non lo sono può essere causa di reciproco imbarazzo, mentre sia gli uni che gli altri hanno diritto che sia tutelata la loro sensibilità;
- per motivi di riservatezza, tutela della privacy e dell'ambiente, si ritiene che la pratica del naturismo debba essere esercitata in spazi dedicati, segnalati ed attrezzati con i servizi;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 31 luglio 2006, n.16 ad oggetto "Valorizzazione del

turismo naturista”;

Richiamati in particolare:

- l'art. 3, commi 1 e 2 della citata legge regionale che prevede che le autorità comunali possano destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo e che in tali aree debbano essere previsti gli idonei servizi per la fruizione della spiaggia in sicurezza e rispettosi dell'ambiente;

- l'art. 5, comma 1 che così recita: *“Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone”*;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.973 del 16 luglio 2012 ad oggetto *“Definizione delle caratteristiche tecniche delle recinzioni delle aree destinate alla pratica del naturismo”*;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.2017 del 18 novembre 2019 ad oggetto *“Individuazione dei requisiti relativi ai servizi delle aree pubbliche destinate al naturismo ai sensi del comma 2 dell'art.3 della L.R. 16/06 e S.M.I.”*;

Evidenziato che l'area individuata per l'esercizio del naturismo:

- si trova all'interno della *Riserva Naturale orientata Duna costiera ravennate e Foce torrente Bevano* (costituita ai sensi del D.M. 5 Giugno 1979), motivo per il quale è stato necessario chiedere il nulla osta per la fruizione all'organismo di gestione naturalistica dell'area, Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina;
- ricade all'interno del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco del Delta del Po (D.d.G. RER n. 489 del 23.04.12) ed in particolare sottozona B.SPG.c e sottozona B.SPG.b.

Visto il nulla osta rilasciato dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina, ricevuto dal Comune di Ravenna (PG .n. 84316 del 18/04/2024), per l'utilizzo di un tratto di arenile da dedicare alla pratica naturista in località Lido di Dante a sud del lido omonimo, con inizio a 50 metri dalla perpendicolare alla battigia dello stradello pinetale esistente per 400 metri e, per l'estensione di tale area, anche nell'ulteriore porzione di arenile in cui viene consentita la fruizione balneare dalla fine del periodo di nidificazione (di regola il giorno 15 luglio) al terzo fine settimana di settembre (22 di settembre compreso);

Dato atto che:

- il citato nulla osta rilasciato dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina così recita *“nulla osta all'accoglimento della proposta pervenuta da parte di codesto Comune, trattandosi di un'area di spiaggia già ad accesso regolamentato ai fini della conservazione ambientale”*;

- il Comune di Ravenna ha incluso l'area sopra individuata fra quelle oggetto di copertura da parte del servizio di salvamento attivato nelle spiagge libere dall'ultimo fine settimana di maggio al terzo fine settimana di settembre (22 di settembre compreso);

- per l'area in questione è prevista delimitazione e segnalazione con apposita cartellonistica relativa alle informazioni previste dalla L.R. 16/2006 e s.m.i. (*Valorizzazione del turismo naturista*);

- il Camping Classe, a seguito di ricognizione effettuata dal Comune di Ravenna con nota del 06/04/2024 PG 74330/2024, si impegna a mettere a disposizione a titolo non oneroso idonei servizi igienici per i fruitori di tale porzione di arenile, come da comunicazione del 08/04/2024 PG. 74906 e come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.2017 del 18 novembre 2019;

Visti:

- la L.R. 16/2006 e s.m.i. (*Valorizzazione del turismo naturalista*)
- l'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e successive modifiche ed integrazioni,
- l'Ordinanza Balneare Comunale Integrativa TL n. 699/2022 del 02/05/2022 per la disciplina delle attività balneari lungo l'arenile della costa ravennate;
- la Legge 24 Novembre 1981, n.689 e il decreto Legislativo 30 Dicembre 1999 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205" ;
- l'art. 7-bis del 267/2000 (TUEL) che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del 267/2000 (TUEL) e ritenuto di adottare il presente atto anche ai fini di assicurare corrette condizioni di vivibilità urbana;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

- 1) di individuare un'area (suddivisa in Area 1 e Area 2) come da planimetria allegata, destinata alla pratica del naturismo delimitata e segnalata da apposita cartellonistica relativa alle informazioni previste dalla L.R. 16/2006 e s.m.i. (*Valorizzazione del turismo naturalista*).
- 2) di consentire la pratica del naturismo esclusivamente nell'ambito dell'area come sopra individuata dall'ultimo fine settimana di Maggio al terzo fine settimana di Settembre nell'Area 1, e dal 15 Luglio o 1 Agosto (a seconda dell'andamento stagionale delle nidificazioni, su disposizioni dell'organismo di gestione, Carabinieri per la Biodiversità) al 22 Settembre nell'Area 2.
- 3) agli utilizzatori di provvedere a tenere pulito lo spazio utilizzato portando via ogni tipologia di rifiuto ai sensi dell'articolo 4 lettera m) dell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019, e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno conferire correttamente i rifiuti prodotti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani; nell'area vige inoltre il divieto di fumo e abbandono di rifiuti

prodotti da fumo ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 1140 del 11 luglio 2019.

- 4) di attivare nell'area predetta il servizio di salvamento previsto dall'ultimo fine settimana di Maggio al terzo fine settimana di Settembre, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2017 del 18 novembre 2019 ed in attuazione dell'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 .
- 5) che l'accesso all'area suddetta dovrà avvenire utilizzando esclusivamente l'arenile o gli stradelli, vietando conseguentemente a chiunque, al fine di preservare l'ecosistema dunoso, l'occupazione, il passaggio e l'attraversamento, al di fuori degli stradelli suddetti, della duna costiera. Nell'area 2 resta inoltre vigente il divieto di attendamento, campeggio e ombreggio con ombrelloni o altre strutture temporanee anche realizzate con legname spiaggiato.

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, se il fatto non costituisce reato e fermo restando l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni stabilite da leggi e norme vigenti, con il pagamento della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 450,00, di cui è ammesso pagamento in misura ridotta pari ad euro 150,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge 689/1981.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale competente per territorio e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Ravenna, al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina ed a chiunque spetti di farlo osservare

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 18/04/2024

IL SINDACO
Michele de Pascale
(documento firmato digitalmente)

